TRIBUNALE DI ENNA

Ufficio Presidenza

Viale Diaz 80 – 94100 ENNA
prot.tribunale.enna@giustiziacert.it; *tribunale.enna@giustizia.it*

DECRETO N. 45 /2025

VARIAZIONE TABELLARE ORDINARIA

Il Presidente del Tribunale

rilevato che a seguito del trasferimento del Dott. Marco Strano con bollettino del 15.12.2025 e alla luce del decreto n. 42/2015 in pari data di variazione tabellare afferente alla Sezione Penale occorre modificare alcuni profili delle assegnazioni del settore civile- giornate di udienza del Dott. Simone Costantino, Presidenza del Collegio Fallimentare e assegnazione ai GOP cause relative a beni mobili e somme di denaro superiori a 50.000,00 euro-, al fine di sciogliere alcuni nodi problematici nelle assegnazioni dei GOP Dottori Carà e Maniaci, anche alla luce del piano di rientro concordato ed oggetto di prossima valutazione al Consiglio Giudiziario;

sentiti i GOP in data 17.12.2025 e 18.12.2025 e visto l'esito della riunione tabellare in data 18.12.2025, notiziati sul punto i Dottori Escher e Santoro, appena immessi in possesso nella stessa data, presente il Dott. Naldi e da remoto il Dott. Vacirca;

rilevato che per la definizioni delle ultime questioni afferenti il settore civile si è ritenuto opportuno attendere l'immissione in possesso in data 18.12.2025 dei nuovi Giudici civili per definire in modo il più preciso possibile la situazione dei ruoli a quella data

ciò premesso si adottano le seguenti variazioni tabellari:

1. SETTORE LAVORO e RUOLO PROMISCUO

Il settore lavoro è in atto composto dai ruoli VII (Dott.ssa Marika Motta) e VIII (Dott.ssa Daniela Francesca Balsamo).
Il ruolo promiscuo VI che risultava vacante (contenzioso civile ordinario, agraria, cautelati, possessori, volontaria giurisdizione, decreti ingiuntivi -50%- lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria; decreti ingiuntivi e provvedimenti cautelari materia lavoro al 50%) è stato assegnato al MOT Dott. Simone Costantino con alcune peculiarità concernenti, fino al 30.6.2025, la necessità di raggiungere gli obiettivi del PNRR nel settore lavoro, essendo il suo ruolo gravato da plurime cause pronte per la decisione.
Si confermano tutte le precedenti indicazioni sul ruolo del Dott. Simone Costantino.
Tuttavia, considerato che il Dott. Simone Costantino alla luce del decreto n. 42/2025 del 15.12.2025 comporrà il Collegio il primo giovedì del mese a partire dal mese di febbraio 2026 e fino al mese di giugno 2026, data di immissione in possesso dei nuovi MOT si conferma il calendario delle udienze per il mese di gennaio 2026 già stabilito escludendo impegni nella sezione penale per il primo mese perché i Collegi sono coperti; si ribadisce la sua partecipazione ad un'unica udienza penale (il primo giovedì del mese), con complessi procedimenti in decisione anche DDA; a questa udienza si aggiungono n. 7 udienze di lavoro, per complessive n. 8 udienze mensili-ore 9.00 e ss.- (eventualmente ricalendarizzando l'udienza di lavoro della quarta settimana), nei termini seguenti in modifica al precedente decreto:

- **1^ settimana**: mercoledì (udienza lavoro) e giovedì (udienze penale);
- **2^ settimana** : mercoledì e giovedì (udienza lavoro);
- **3^ settimana** : mercoledì e giovedì (udienze lavoro);
- **4^ settimana** :mercoledì e giovedì (udienza lavoro); ove il Dott. Costantino nella quarta settimana del mese sia impegnato nella udienza penale del giovedì, secondo la previsione tabella di cui al decreto n. 42/2025, sposterà l'udienza di lavoro al primo mercoledì successivo e comunque ricalendarizzerà le attività con brevi differimenti;
- **5^ settimana** : mercoledì e giovedì (udienze lavoro).

Ci si riserva di eventualmente rimodulare tale carico di lavoro e la redistribuzione delle udienze penali dopo il 30.6.2026, dopo la conclusione della fase relativa al raggiungimento degli obiettivi del PNRR a cui in questa fase deve darsi prevalenza, anche alla luce del Piano Straordinario ex art. 4 D.L. 117/2025 già redatto e dopo l'immissione dei nuovi MOT addetti al settore penale.
Si confermano, per quanto compatibili, tutte le precedenti disposizioni.
Nulla ha osservato in merito il Dott. Simone Costantino che, avendo visionato il sopra indicato calendario delle udienze, concorda su quanto previsto in ordine ai giorni di udienza ed al carico di lavoro.

2. PRESIDENZA COLLEGI DIRITTO FALLIMENTARE E CRISI D'IMPRESA.

In atto, il Collegio Fallimentare è presieduto dalla Dott.ssa Marika Motta, che ha un vastissima esperienza ultradecennale nel settore civile complessivamente considerato e che presiede anche il Collegio Lavoro, oltre ad avere svolto per un periodo le funzioni di Presidente F.F. del Tribunale di Enna.

L'imponente numero di sopravvenienze nel settore lavoro (ad oggi, nel solo ultimo anno di riferimento, circa 2.200 procedimenti) e il grande sforzo che questo settore sta ponendo in essere per diminuire l'arretrato P.N.R.R., pur dovendosi sottolineare l'ottimo lavoro continuativamente svolto dalla Dott.ssa Marika Motta nella Presidenza dei Collegi, fanno comunque emergere la necessità che anche tutti i Giudici del Tribunale acquisiscano un *miminum* di competenze in materia, anche in vista di futuri trasferimenti, che determinerebbero il trasferimento d'ufficio dei Magistrati della Sezione Civile meno anziani ad un settore (quello fallimentare e della crisi d'impresa) in cui non è opportuno arrivare sprovvisti di esperienza.

Nulla ha osservato sul punto la Dott.ssa Marika Motta, che si è dichiarata d'accordo con la modifica della Presidenza del Collegio Fallimentare in favore del Dott. Davide Naldi; nulla hanno osservato gli altri Magistrati.

Pertanto, per garantire una opportuna turnazione nei ruoli, anche in ragione del fatto che i ruoli fallimentari sono meno gravati di quelli del settore lavoro, senza alcuna modifica delle materie di riferimento, senza modifica sostanziale della posizione tabellare dei nuovi Giudici civili assegnati al Tribunale di Enna in quanto vi è un'unica sezione civile, senza distinte assegnazioni per sezioni e specifiche specializzazioni, si dispone che il Collegio in materia fallimentare e crisi d'impresa sia presieduto dal Dott. Davide Naldi, Magistrato più anziano che si occupa della materia, dal Dott. Davide Palazzo e dal Dott. Claudio Escher.

Il Dott. Escher ha prospettato la possibilità di una incompatibilità con l'Ufficio del Pubblico Ministero, nella misura in cui interviene nelle procedure fallimentari.

Si osserva sul punto che i nuovi Pubblici Ministeri, allo stato, non sono intervenuti in alcun fascicolo processuale e che, per il futuro, la potenziale incompatibilità potrebbe essere limitata a casi rarissimi in cui il Pubblico Ministero propone ricorso per insolvenza ovvero interviene in un concordato (concretamente, si è presentato un solo caso in cinque anni).

Per il resto, il Pubblico Ministero si raccorda con il curatore per cui va tendenzialmente esclusa ogni causa di incompatibilità, fermo restando in linea generale il rimedio generale della richiesta di astensione da parte del singolo Giudice; in tale ultimo caso, subentrerà in sostituzione la Dott.ssa Giulia Santoro.

Il predetto Magistrato di nuova nomina sarà sempre privo di carico di lavoro, ma comunque, essendo componente del Collegio fallimentare, potrà cominciare ad esaminare alcuni processi in questa materia, sotto la guida di Magistrati già esperti come il Dott. Naldi ed il Dott. Palazzo, questi ultimi addetti all'intero contenzioso fallimentare.

L'assenza da carico di lavoro tiene conto del carico di procedimenti civili già stabilmente assegnati.

Si rappresenta che l'arretrato in materia fallimentare era molto gravoso prima dell'ingresso presso il Tribunale di Enna dei Dottori Naldi e Palazzo, che in atto le pendenze sono assolutamente diminuite e sotto controllo, ma che appare opportuno gettare le basi nel futuro per non disperdere la situazione sotto controllo dei ruoli e permettere anche ai nuovi Magistrati di avere un *minumum* di formazione in questa materia.

Si confermano, per il resto, tutte le precedenti statuizioni del Progetto Tabellare in ordine alle udienze: anche in materia di sostituzioni, si mantengono fermi i criteri ordinari di turnazione per tutti i Magistrati, proprio per evitare eccessive specializzazioni, pur in linea generale sempre opportune, ma che in un Tribunale come quello di Enna, afflitto da un forte turn over dei Magistrati, non possono sempre essere garantite.

3. ASSEGNAZIONI GOT per le cause di valore superiore a 50.000 euro (e 100.000,00 euro per gli incidenti stradali)

I Magistrati del settore civile segnalano alcune criticità nell'assegnazione delle cause rimesse sui ruoli dai GOT Dottori Maniaci e Carà, magari risalenti nel tempo, e chiedono pervenirsi ad un chiarimento anche giuridico sui criteri di assegnazioni, magari con riferimento alle future assegnazioni o comunque valutandosi un'assegnazione delle stesse distribuita tra tutti i componenti della Sezione Civile.
Il Presidente del Tribunale rappresenta che, rispetto alla posizione dei suddetti GOT è stato inviato al Consiglio Giudiziario ed è in corso di realizzazione entro il 31.1.2026 un programma di rientro dai ritardi, nel numero già sensibilmente diminuiti.
L'Avv. Maniaci, sentita in data 17.12.2025, ha rappresentato di non avere ulteriori cause ante 1.5.2025 da rimettere sul ruolo; ha rappresentato di avere gestito nei mesi di novembre e dicembre 2025 il ruolo ex Antonelli prima dell'arrivo dei nuovi MOT.
I GOT hanno inoltre rappresentato che si potrebbe configurare una causa di nullità della sentenza, nel caso in cui non vengano rispettati i limiti di valore.
Per tutti i Magistrati è pacifico che le cause eccedenti i limiti di valore di 50.000 euro , iscritte dopo l' 1.5.2025 non possono essere assegnate ai GOP; il Presidente del Tribunale rappresenta inoltre che è pacifico che non è ravvisabile alcuna nullità sul punto.
In merito i Dottori Naldi e Palazzo, concordemente con la Presidenza del Tribunale, hanno ricostruito la normativa in termini da tutti condivisi nel senso che:

- **l'art. 12 comma 1 lett. d) dell'originario testo del D.lgs. 116/2017 (cd. legge Orlando)** i giudici togati non potevano delegare la pronuncia definitoria per le cause con valore eccedente i 50.000 euro; l'art. 30 stessa legge con norma sussidiaria faceva salve le assegnazioni se effettuate prima del 30.6.2017;

-**l'art. 11 comma 6 dell'originario testo del D.lgs. 116/2017** stessa legge nel prevedere i fascicoli che non potevano essere assegnati ai GOT non faceva alcun riferimento a detta categoria (mentre faceva riferimento alle cause previdenziali);

-**l'art. 30 D.lgs 116/2017 come modificato dalla L. 51/2025** dall'1.5.2025 prevede un divieto assoluto di assegnazione.

In ultimo, con una peculiarità del Tribunale di Enna, è intervenuta variazione tabellare in data che è stata approvata dal CSM dopo l'entrata in vigore della L. 51/2025 e che ha portato a 250.000,00 il limite di valore delle cause assegnabili ai MOT.

Pur dandosi atto di una diversità di impostazione delle assegnazioni nei vari Tribunali, che molto spesso, come anche è avvenuto presso il Tribunale di Enna, hanno assegnato queste cause ai GOT prima dell'ultima modifica legislativa, è ormai pacifico che alla luce della L. 51/2025 questo non è più possibile.

Il Presidente del Tribunale inoltre rappresentava che, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione Civile Sezione III^ 3.12.2024 (ud 7.11.2024 dep. 3.12.2024) n. 30898 non sussiste alcuna nullità nell'ipotesi di assegnazione di cause di rilevante valore ai GOP; così in motivazione la citata sentenza:

.. La disciplina, di legge e tabellare, in materia di attribuzioni dei giudici onorari di tribunale non preclude, invero, che a essi siano affidate cause di particolare rilevanza economica, ossia eccedenti un determinato limite di valore, in quanto la possibilità di delega della trattazione di particolari cause è esclusa con riferimento a ambiti ben delimitati, per ragione di materia ma non di valore della controversia, come esattamente affermato dalla Corte territoriale. A tanto consegue che la controversia, in primo grado, è stata del tutto legittimamente trattata e decisa (anche) da un giudice onorario, regolarmente nominato e incardinato presso il Tribunale di Catanzaro. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte afferma, sul punto che (Cass. n. 19660 del 3/10/2016 Rv. 642599 - 01) qualora un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal giudice onorario di tribunale in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità..

Peraltro i Dottori Naldi e Palazzo hanno fatto presente che le ultime modifiche intervenute nel 2025 non implicano una valenza retroattiva e che il testo originario del D.lgs. 116/2017 prevedeva solo l'impossibilità di delega da parte del Magistrato togato e non anche il divieto assoluto di assegnazione, sottolineando anche che una nuova assegnazione rallenta comunque la definizione di processi spesso risalenti nel tempo, loro assegnati con ritardo e dopo la rimessione al Presidente del Tribunale da parte dei GOT (si è richiamato sul punto il piano di rientro).
Il Presidente del Tribunale ha comunque segnalato che, nel corso di alcuni incontri con la Settima Commissione per la redazione del Piano Straordinaria PNRR ex art. 4 D.lgs. 117/2025- Presidente Dott.ssa Marchianò-, in merito alla stessa problematica sull'utilizzo dei GOT sia pure nel settore lavoro, si era sottolineata la necessità di seguire una interpretazione rigida della norma, con esclusione dei GOP.
Inoltre si era ritenuto, per come era stato in origine segnalato, che questi fascicoli fossero stati delegati per la definizione dalla Dott.ssa Guarnera ai GOP; verosimilmente alcune criticità di queste assegnazioni derivavano dal fatto che, trattandosi di fascicoli originariamente assegnati alla Dott.ssa Guarnera (quasi tutti) erano stati invece assegnati ai GOP Dottori Maniaci e Carà quali supplenti sui ruoli, giusta variazione tabellare del 18.6.2024 dell'allora Presidente del Tribunale Dott. Cesare Zucchetto, mentre si era rappresentato da parte dei GOP che si trattava di fascicoli delegati ex art. 12 l. 116/2017, per cui vigeva il divieto di assegnazione per la definizione ai GOP.
Fermo restando che alcune assegnazioni ai Giudici Togati erano comunque assolutamente corrette (come quelle assegnate al Dott. Vacirca ed in materia cautelare che nulla ha osservato in merito e che vanno confermate) , va rilevato che vanno definite con specifica previsione tabellare, rispettosa del principio del giudice naturale precostituito per legge, le seguenti assegnazioni, anche se in via eccezionale stante gli obiettivi del PNRR da raggiungere entro il 30.6.2026 e considerata l'intrinseca

difficoltà di alcune cause, appare opportuna una loro riassegnazione ai Giudici togati per agevolarne la definizione nei termini seguenti:

Ruolo Palazzo

Il Dott. Palazzo ha segnalato la criticità di alcune assegnazioni con riferimento ai procedimenti n. 88/2024 R.G.. n. 283/2023 R.G. e 178/2025 R.G.
Il procedimento n. 178/2025 R.G. va sicuramente riassegnato al GOT (Maniaci) trattandosi di assegnazione su ruolo autonomo, non essendo esclusa la competenza né dal valore né dall'istanza di sospensione; trattasi di fascicolo al di fuori del PNRR che potrà essere ricalendarizzato dalla Dott.ssa Maniaci dopo avere provveduto sulla sospensione, non essendo nemmeno di rilevante importo il valore (80.000,00 euro).
Il procedimento n. 88/2024 R.G. trattandosi di un fascicolo assegnato al GOP quale supplente e non un fascicolo delegato dal Giudice Togato Dott.ssa Guarnera può essere riassegnato al GOP Dott. Carà che lo ricalendarizzerà.
Il fascicolo n. 283/2023 R.G. , di più rilevante importo, stante le difficoltà sul ruolo della Dott.ssa Maniaci ed alla luce degli obiettivi del PNRR che devono essere prioritariamente raggiunti, pur prendendosi atto delle deduzioni del Dott. Palazzo, per esigenze organizzative di cui al PNRR viene assegnato al Dott. Palazzo, con compensazione, ossia con assegnazione di un fascicolo 2025- 2026 alla Dott.ssa Maniaci, in luogo del Dott. Palazzo, assegnazione a cui deve provvedere la Cancelleria Centrale, così contemperandosi esigenze organizzative di celerità di definizione ed esigenze di tutela del giudice naturale precostituito per legge; la compensazione dovrà avvenire a partire dal deposito della variazione tabellare in modo quindi automatico e casuale.
Il Dott. Palazzo non ha partecipato alla riunione ma ha depositato nota illustrativa della sua posizione; si è pervenuti per lo stesso ad una assegnazione analoga a quella concordata con il Dott. Naldi, considerato anche l'impegno che lo stesso ha continuato a svolgere nel settore delle esecuzioni immobiliari, essendo stata la variazione tabellare che lo riguardava (di esonero dalla trattazione di 1/3 di queste cause) approvata dal Consiglio Giudiziario soltanto in data 16.12.2025.

Ruolo Naldi

Il Dott. Naldi ha manifestato analoghe criticità di alcune assegnazioni di seguito indicate, con riferimento ai procedimenti n. 1486/2019 R.G., 81/2023 R.G., 1590/2022 R.G., 420/2024 R.G., N. 1526/2019 R.G. in carico al suo ruolo e, a suo dire, di competenza tabellare dei GOP Dottori Maniaci e Carà, non trattandosi di procedimenti della Dott.ssa Guarnera delegati ai GOP per la definizione (per i quali vi sarebbe effettivamente un divieto di legge e per valore della causa) ma di fascicoli assegnati ai GOP o quali supplenti o quali titolari di ruoli autonomi.
Con spirito di responsabilità, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione degli obiettivi del PNRR, che permettono comunque mirate deroghe alle assegnazioni per prevalenti esigenze organizzative, ed alla complessità di alcune cause, si è concordato che rimangono assegnati al Dott. Naldi:
- **il procedimento n. 1590/2022 R.G.** sia perché ultratriennale sia per il valore dichiarato di oltre 1.000.000,00 di euro;

- **il procedimento n. 1526/2019 R.G.** che presenta ragioni di urgenza per lavori di realizzazione di una paratia a rischio crollo; il Dott. Naldi ha contestato dopo un approfondito studio del fascicolo il valore della causa dichiarato dai difensori(1.000.000,00 di Euro per cui la causa dovrebbe essere riassegnata tabellarmente al Dott. Carà), ma avendo già fissato l'udienza per p.c.del 7.1.2026 trattandosi di processo ultratriennale di una certa complessità, si è concordemente convenuto di mantenere ferma la competenza del Giudice togato con apposita previsione tabellare, per agevolarne una pronta definizione, che risponde anche agli interessi dei difensori coinvolti;
- i procedimenti n. 1486/2019 R.G. (Maniaci), 81/2023 R.G. (Carà), 420/2024 R.G. (Maniaci) vengono rimessi sui rispettivi ruoli e verranno rifissati secondo le priorità che gli stessi ravviseranno, privilegiando la definizione dei processi ultratriennali.

Per i due procedimenti assegnati al Dott. Naldi viene prevista una specifica compensazione con altri due procedimenti 2025-2026 che saranno assegnati al Dott. Carà in luogo del Dott. Naldi, a partire dal deposito della variazione tabellare in modo quindi automatico e casuale.

4. INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONI RUOLI DOTT.SSA SANTORO E DOTT. CLAUDIO ESCHER IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI ISCRITTI DOPO IL DECRETO DI VARIAZIONE TABELLARE N. 37/2025 E DI QUELLI ISCRITTI IN SOVRANNUMERO DAVANTI AL DOTT. VACIRCA NEL MEDESIMO PERIODO.

Nel corso della riunione, essendo stati notiziati in tal senso anche il Dott. Escher e la Dott.ssa Santoro, si è provveduto all'assegnazione di alcuni procedimenti da dividere sui loro ruoli pervenuti dopo la variazione tabellare di cui al decreto n. 37/2025 regolarmente approvata dal Consiglio Giudiziario in data 16.12.2025; a questi vanno aggiunti i fascicoli restituiti dai GOP e provenienti da prove delegate sempre sul ruolo ex Dott.ssa Antonelli nel medesimo periodo , sempre indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 ed i fascicoli restituiti dal GOP Dott.ssa Cammarata sempre sul medesimo ruolo, oltre al fascicolo n. 727/2022, assegnato sul ruolo Antonelli a seguito di astensione del Dott. Naldi.
Si impone quindi per questi fascicoli una specifica previsione tabellare, non essendo ricompresi nella operatività del decreto di variazione tabellare n. 37/2025.
Per questi fascicoli, si procederà ad un assegnazione a numeri alterni tra il Dott. Escher e la Dott.ssa Santoro, partendo dal primo (tranne i fascicoli loro già assegnati come da elenco).
Si rinvia sul punto all'allegato 1.
Inoltre il Dott. Vacirca rappresenta che ha trattato in luogo dei Dottori Escher e Santoro alcuni procedimenti in materia di famiglia per un totale di **26 fascicoli**; per le urgenze, alcuni procedimenti ha provveduto direttamente ad esitarli, altri li ha regolarmente rimessi sul ruolo dei titolari dopo avere provveduto, ma comunque si sono quantificati in circa 26 fascicoli l'aggravio di iscrizioni che sono pervenute sul suo unico ruolo, nel frangente in cui è rimasto l'unico giudice della famiglia dalla fine del mese di ottobre 2026 al 18 dicembre 2025, chiedendo una minima redistribuzione.
Il Presidente del Tribunale, considerato lo sforzo comunque profuso nella gestione dei ruoli vacanti del Dott. Vacirca, a cui sono state assegnate anche altre cause per incompatibilità, stabilisce un *minimum* di riequilibrio delle assegnazioni, prevedendo che dei 26 fascicoli indicati, 10 rimangano comunque in carico al Dott. Vacirca, magistrato comunque più esperto in materia e Presidente del Collegio Famiglia, e gli ultimi 16 in ordine di iscrizione, nel periodo temporale sopra indicato, saranno divisi secondo un criterio di alternanza automatica tra il Dott. Escher e la Dott.ssa Santoro (

nella misura quindi di 8 a testa, sempre partendo dal Dott. Escher); sarà cura del Dott. Vacirca indicare specificamente e rimettere alla Cancelleria Civile i fascicoli relativi alle ultime 16 assegnazioni confluite tutte sul suo ruolo nell'ultimo periodo, da dividere equamente tra i colleghi.
In questo modo si garantisce l'assoluto equilibrio dei tre ruoli civile-famiglia- Dottori Vacirca, Santoro ed Escher-, e si compensa lo sforzo profuso nell'ultimo periodo dal Dott. Vacirca, assegnatario anche di altri fascicoli provenienti da riassegnazioni per incompatibilità o riassegnazioni dai ruoli dei GOP tutti confluiti sul suo ruolo (ivi compreso un complesso procedimento di cui non si era rinvenuto l'incartamento, risalente al 1981, oggetto di un provvedimento presidenziale di ricostruzione, dallo stesso prontamente definito tra ottobre e novembre 2025 in tempi brevissimi).

P.Q.M.

A parziale modifica del Progetto Tabellare 2025- 2029 vigente e dei successivi decreti di variazione tabellare depositati ed in particolare del decreto di variazione tabellare n. 37/2025, adotta la variazione tabellare sopra indicata come da parte motiva.
Restano ferme e invariate le precedenti disposizioni tabellari qui non modificate ed i criteri di sostituzione prestabiliti.
Dispone che ai sensi dell'art 40 della Circolare sulle Tabelle la presente variazione tabellare sia immediatamente esecutiva con riferimento alle modifiche che hanno ad oggetto l'assegnazione dei Magistrati ai settori, alle sezioni ed alla posizione tabellare, stante l'urgenza di provvedere ed essere i Magistrati immediatamente operativi anche rispetto agli obiettivi del PNRR, che richiedono una immediata operatività dei nuovi Giudici sui loro ruoli, applicando per il resto le disposizioni dell'art. 41 Circolare sulle Tabelle.
Restano ferme e invariate le precedenti disposizioni tabellari qui non modificate ed i criteri di sostituzione prestabiliti di cui ai precedenti Decreti di Variazione tabellare inviati o approvati.
Manda alla Segreteria della Presidenza per gli adempimenti.
Si comunichi a S.E. il Presidente della Corte di Appello, ai magistrati togati ed onorari del settore civile e penale, ai Direttori di cancelleria del settore civile e lavoro interessati, del dibattimento penale, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale.
Si allega schema processi indicati, tutti confluiti sul ruolo vacante ex Antonelli dopo l'invio del decreto di variazione tabellare n. 37/2025 , da assegnare ai Dottori Escher e Santoro **(allegato 1)**
Enna, 22.12.2025

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Miriam D'Amore

all. 1

Tribunale di Enna
Sezione Contenzioso Civile

Fascicoli assegnati alla Dott.ssa Antonelli dal 02/10/2025

- R.G. 891/2025
- R.G. 916/2025
- R.G. 921/2025
- R.G. 929/2025
- R.G. 932/2025
- R.G. 891-1/2019 (Sub. Proc. Correzione errore materiale)

Fascicoli provenienti da prove delegate

- R.G. 1488/2019 (Dott. Noto)
- R.G. 203/2021 (Dott.ssa Tricani)
- R.G. 1244/2022 (Dott.ssa Tricani)

Fascicoli assegnati ai M.O.T. con provvedimento del Presidente al termine dell'attività istruttoria delegata

- R.G. 1612/2021 (Dott. Escher)
- R.G. 554/2023 (Dott.ssa Santoro)

Fascicoli rimessi sul ruolo dal G.O.P. Dott.ssa Cammarata

- R.G. 171/2021
- R.G. 754/2021
- R.G. 1182/2021
- R.G. 69/2022
- R.G. 333/2022

all. 1

Fascicolo assegnato alla Dott.ssa Antonelli, a seguito di astensione del Dott. Naldi

- R.G. 727/2022